



## PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: <b>2020/DD/05455</b> Del: <b>11/09/2020</b> Esecutivo da: <b>11/09/2020</b> Proponente: <b>Direzione Patrimonio Immobiliare, Posizione Organizzativa (P.O.) Autoparco</b>
--

### OGGETTO:

Affidamento servizio manutenzione e riparazione autoveicoli di prevalente produzione Toyota anche con alimentazione ibrida/elettrica e Nissan con alimentazione elettrica nella forma di Accordo Quadro. Codice CIG ZA22E2CFE3.

### IL RESPONSABILE P.O.

#### Premesso che:

- il bilancio finanziario 2020/2022 è stato approvato con deliberazione 2019/C/70 del 23/12/2019 avente per oggetto “Documenti di programmazione 2020-2022: approvazione note di aggiornamento al DUP – bilancio finanziario – nota integrativa e piano triennale investimenti;
- con deliberazione 2020/GM/114 del 22/04/2020, immediatamente esecutiva, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2020/2022 e che con il medesimo atto i responsabili dei servizi e degli uffici sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione del programma;
- con deliberazione 2019/GM/434 è stata approvata la nuova struttura organizzativa del Comune di Firenze, dalla quale risulta che la P.O. “Autoparco” a far data dal 01/11/2019 è parte della Direzione Patrimonio Immobiliare;
- con determinazione dirigenziale n. 742 del 31/01/2020 esecutiva, il Direttore della Direzione Patrimonio Immobiliare ha attribuito alla sottoscritta l’incarico di Responsabile della Posizione Organizzativa “Autoparco” individuando e affidando le relative responsabilità, funzioni, deleghe e competenze;

**Considerato** che per la realizzazione del programma di cui sopra si rende necessario provvedere all’affidamento del servizio di manutenzione e riparazione veicoli con p.t.t. inferiore a 35 q.li di prevalente produzione Toyota e Nissan, anche con motorizzazione ibrida (benzina/elettrica) di proprietà dell’Amministrazione comunale;

**Dato atto che** attualmente nella flotta veicoli dell’Ente sono comprese 19 autovetture Toyota, delle quali 18 con motorizzazione ibrida e 2 autovetture Nissan con motorizzazione elettrica in dotazione al Corpo Polizia Municipale, Mobilità, Protezione Civile e Servizi Sociali;

**Dato altresì atto che:**

- la motorizzazione ibrida è una motorizzazione innovativa e particolare che combina l'azione di un motore elettrico con un altro a propulsione endotermica, alimentato a benzina;
- analoghe considerazioni possono essere fatte per le motorizzazioni elettriche;
- l'esecuzione di interventi di manutenzione e riparazione su tali tipologie di motorizzazione, sia di carattere ordinario che straordinario, necessitano di manodopera altamente specializzata e strumentazione particolare e dedicata;
- la ditta Bi Auto S.p.A. Concessionaria e Officina Autorizzata Toyota oltre che Nissan e Lexus, risulta ad oggi l'unica Officina Autorizzata presente sul territorio del Comune di Firenze e della Città Metropolitana;
- le Officine autorizzate Toyota, Nissan e Lexus, come la ditta Bi Auto S.p.A., sono in possesso della indispensabile professionalità e sono dotate delle apposite strumentazioni per effettuare interventi di manutenzione su veicoli di tale produzione;
- tale professionalità costituisce una garanzia per l'Amministrazione comunale per il mantenimento dei veicoli in perfetta efficienza e condizioni ottimali dei veicoli per la loro circolazione su strada assicurando, prioritariamente la massima sicurezza ai loro utilizzatori, la tempestività negli interventi di ripristino e nessuna particolare problematica nel superamento delle revisioni obbligatorie per legge;
- altre Concessionarie e relative Officine autorizzate hanno la propria sede a Pistoia, Prato, Empoli, Lucca, Montevarchi, Arezzo, Livorno;
- l'affidamento del servizio ad Aziende che hanno la propria sede al di fuori del territorio comunale potrebbe comportare diversi problemi, in particolare per i veicoli in dotazione alla Polizia Municipale, dovuti al loro trasferimento, che dovrebbe essere effettuato dall'azienda affidataria con l'impiego di carro attrezzi, in quanto i veicoli immatricolati ad uso esclusivo di Polizia Municipale su strada possono essere condotti solo da agenti di Polizia Municipale privi, fuori dal territorio comunale, dei fregi e delle armi, con conseguente allungamento dei tempi di ripristino e aggravio dei relativi costi;
- la ditta Bi Auto S.p.A. è regolarmente iscritta al Si.Ge.Me./Mercato Elettronico del Comune di Firenze e pertanto costantemente monitorata nella sua regolarità contributiva e assicurativa nonché sottoposta periodicamente ai controlli previsti dalla vigente normativa;

**Ritenuto che:**

- in base ai fabbisogni comunicati dall'Ufficio Accettazione è stata stimata una spesa superiore ad € 5.000,00 ma inferiore ad € 40.000,00;
- la forma contrattuale ritenuta più idonea a soddisfare le esigenze dell'Amministrazione è stata individuata nell'Accordo Quadro di cui all'art. 54 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, che permette di fissare prezzi unitari di riferimento e di individuare l'operatore economico con cui stipulare i successivi contratti attuativi;

**Ricordato che** presso il Comune di Firenze è operativo un Mercato Elettronico (Si.Ge.Me.) per effettuare acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, istituito ai sensi dell'art. 328 del DPR n. 207/2010 e oggi legittimato anche da quanto disposto dall'art. 36 comma 6 del Codice dei Contratti (D.Lgs. n. 50/2016 così come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017);

**Ricordato altresì** che tale Mercato Elettronico/Si.Ge.Me. presenta le seguenti caratteristiche:

- il bando ed il relativo disciplinare che regola l'abilitazione al Mercato Elettronico del Comune di Firenze (Si.Ge.Me.) è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale "5 Serie Speciale Contratti Pubblici" n. 130 del 07/11/2017, con valenza quinquennale;
- bando, disciplinare (ultimo approvato con determinazione dirigenziale n. 2154 del 28/02/2017) e altri atti disciplinanti il Si.Ge.Me. sono costantemente pubblicati sulla rete civica del Comune di Firenze;
- il Si.Ge.Me., come previsto dal suddetto disciplinare, è sempre aperto all'iscrizione e successiva abilitazione di nuovi operatori economici in possesso dei requisiti previsti dal disciplinare ai sensi dell'art. 36 comma 6 del Codice dei Contratti;
- il Si.Ge.Me. può essere utilizzato per affidamenti di beni e servizi "standardizzati" con il criterio del minor prezzo di cui all'art. 95 comma 4 lett. b) del Codice dei Contratti;

**Dato atto** che:

- in data 20/08/2020 è stato dato avvio sulla piattaforma SI.GE.ME. al processo di acquisto **ID 7841** mediante invio di Richiesta di Preventivo (RDP) alla ditta BIAUTO SpA a sistema per l'**Articolo Generale 00002837** "interventi di manutenzione e riparazione autoveicoli con prevalente p.t.t. inferiore a 35 q.li ...";
- per l'articolo sopra indicato alla data del 20/08/2020 risultavano abilitate a sistema le ditte Bi Auto SpA, Co.Bra.Ma, S.D.M. Revisioni Le Cure, Garage la Querce, C.S.R.A snc, Nuova Comauto SpA, Auto3 Srl, Truck Italia SpA e Autocentro di Metelli Alessandro;
- per i motivi sopra citati è stata invitata alla citata procedura solo la ditta Bi Auto SpA, alla quale è stata inoltrata RDP per il servizio di manutenzione e riparazione veicoli con p.t.t. inferiore a 35 q.li di prevalente produzione Toyota, anche con motorizzazione ibrida (benzina/elettrica) e Nissan con motorizzazione elettrica;
- entro il termine di scadenza delle ore 23:00 del 31/08/2020, l'operatore economico Bi Auto SpA ha rimesso il proprio preventivo di spesa, nella forma e con le modalità indicate, confermativo del precedente;
- viene ritenuto congruo, in relazione al processo di acquisto effettuato, il preventivo di spesa presentato dalla ditta Bi-Auto SpA, allegato al presente atto, di cui forma parte integrante, unitamente alla documentazione di cui al citato processo di acquisto (RDP e Capitolato di appalto);

**Dato altresì atto** che per la procedura oggetto del presente provvedimento:

- è stato acquisto il **CIG ZA22E2CFE3**
- il RUP è la Responsabile della P.O. Autoparco – Manuela Simonetti, che possiede i requisiti di cui alle Linee Guida ANAC approvate dal Consiglio dell'Autorità con determinazione n. 1096 del 26 ottobre 2016;

**Visto** l'art. 24 comma 2 del vigente Regolamento comunale per l'attività contrattuale, che consente l'aggiudicazione definitiva da parte del RUP o del Dirigente responsabile, fatti salvi gli esiti positivi dei controlli;

**Ritenuto** quindi procedere all'affidamento, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del Codice dei Contratti, del servizio di manutenzione e riparazione autoveicoli con prevalente p.t.t. inferiore a 35 q.li di prevalente produzione Toyota e Nissan, anche con motorizzazione ibrida (elettrica/benzina) e elettrica di proprietà dell'Amministrazione comunale, nella forma di "Accordo Quadro" ai sensi dell'art. 54 del Codice medesimo, alla ditta Bi Auto S.p.A. Concessionaria e Officina Autorizzata Toyota, Nissan e Lexus, che risulta ad oggi l'unica azienda presente sul territorio comunale in grado di effettuare tali interventi con la necessaria professionalità e preparazione tecnica, per l'importo complessivo presunto di € 25.000,00 IVA compresa per un periodo di mesi 12 dalla data di attivazione del contratto, alle modalità e condizioni generali del Si.Ge.Me. e a quelle indicate nella RDP di cui al citato processo di acquisto e ai prezzi di cui al preventivo della ditta medesima;

**Preso atto** che con riferimento alla suddetta impresa è stata acquisita agli atti dell'ufficio la documentazione comprovante in capo ad essa il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016;

**Richiamata** la deliberazione della Corte dei Conti sez. regionale Campania n. 77/2018 secondo cui *"l'accordo quadro realizza un pactum de modo contrahendi, consiste cioè in un contratto "normativo" dal quale non scaturiscono effetti reali o obbligatori, ma la cui efficacia consiste nel "vincolare" la successiva manifestazione di volontà contrattuale delle stesse parti...(....). Non realizza di per sé, dunque, un affidamento come le altre procedure, ma il titolo per una serie successiva di affidamenti diretti, esauendo a monte, e per una determinata base di valore, la fase competitiva per l'aggiudicazione futura di tali contratti attuativi....(.....);*

**Ritenuto quindi** rinviare a successivo separato provvedimento il perfezionamento contabile dell'affidamento di cui sopra, al momento della predisposizione degli effettivi ordini di servizio (contratto attuativo dell'Accordo Quadro), con l'assunzione del relativo impegno di spesa sul Capitolo 43710 Bilancio Parte Corrente;

**Ricordato** che, con riferimento alla suddetta impresa:

- in ordine al piano per la prevenzione della corruzione di cui alla deliberazione 2014/G/24 non sussistono per il RUP motivi di conflitto d'interesse, come dichiarato con nota prot. n. 229219/2020
- agli atti d'ufficio è presente il DURC della ditta Bi Auto S.p.A., acquisito in data 02/07/2020 e che tale documento risulta regolare fino al 30/10/2020;
- agli atti dell'ufficio la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti;
- è stata altresì acquisita l'attestazione in merito all'assunzione di tutti gli obblighi di tracciabilità dei pagamenti di cui alla Legge 136/2010;
- per quanto attiene la forma contrattuale, questo ufficio si avvale della previsione normativa di cui all'art. 4 comma 2 lett. b) del vigente Regolamento comunale per l'attività contrattuale, inviando alla ditta aggiudicatrice comunicazione scritta dell'affidamento del servizio e che anche il successivo ordinativo di servizio, Contratto Attuativo di Accordo Quadro, saranno sottoscritti con firma digitale, come previsto dall'art. 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016;
- ai sensi dell'art. 29 del D.lgs 50/2016 si procederà alla pubblicazione del presente provvedimento sul Profilo del Committente;

**Richiamato** l'art. 32 comma 2 del Codice dei Contratti secondo cui *"...Nella procedura di cui all'articolo 36. Comma 2, lettera a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti..."*;

**Rilevato** che non risultano attivate da CONSIP SPA specifiche convenzioni per servizi comparabili a quelli in oggetto, si ritiene pertanto il presente provvedimento escluso dalle indicazioni di cui all'art. 26 comma 3) della Legge 23.12.1999 n. 488;

**Dato atto** della regolarità tecnica della regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del Dlgs n. 267/2000;

**Dato altresì atto** che alla procedura oggetto del presente provvedimento non risulta applicabile il principio di rotazione di cui al punto 3.6 delle Linee Guida n. 4 ANAC. in quanto, per i motivi sopra indicati, la RDO è stata richiesta alla sola ditta Bi-Auto S.p.A. aggiudicataria del precedente affidamento, che ancora oggi risulta l'unica azienda presente sul territorio comunale in grado di effettuare tali tipologie di interventi con la necessaria professionalità e preparazione tecnica;

**Visti:**

- il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, con particolare riferimento all'art. 183;
- lo Statuto del Comune di Firenze
- il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, con particolare riferimento all'art. 23;
- il vigente Regolamento del Servizio di Economato e di cassa e delle spese in economia;
- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza approvato con deliberazione 2019/C/25 del 31/01/2019;

**Visto altresì** il Codice dei Contratti:

- D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" (Nuovo codice degli Appalti);
- D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50";
- D.L. del 18 aprile 2019, n. 32;

Viste le Linee Guida n. 4 ANAC;

## DETERMINA

per le motivazioni espresse nella parte narrativa e qui integralmente richiamate:

**1. Di affidare**, ai sensi dell'art. 36 comma 2. lett. a) del Codice dei Contratti, a seguito espletamento apposito processo di acquisto in SiGeMe/Mercato elettronico (**ID 7841**), il servizio di manutenzione e riparazione autoveicoli con prevalente p.t.t. inferiore a 35 q.li di prevalente produzione Toyota e Nissan, anche con motorizzazione ibrida (elettrica/benzina) e elettrica di proprietà dell'Amministrazione comunale, alla ditta Bi Auto S.p.A. Concessionaria e Officina Autorizzata Toyota, Nissan e Lexus, nella forma di "Accordo Quadro" ai sensi dell'art. 54 del Codice medesimo, per l'importo complessivo presunto di € 25.000,00 IVA compresa per un periodo di mesi 12 dalla data di attivazione del contratto, alle modalità e condizioni generali del Si.Ge.Me. e a quelle indicate nella RDP di cui al citato processo di acquisto e ai prezzi di cui al preventivo della ditta medesima, confermativo del precedente e ritenuto congruo, allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale, unitamente alla citata documentazione contenuta nel relativo processo di acquisto.

**2. Di dare atto** che la durata dell'Accordo Quadro è prevista per un periodo di mesi 12 decorrenti dalla data di attivazione del contratto, come indicato dall'art. 3 del relativo Capitolato di appalto, intesa come data di emissione della prima "Scheda Intervento" dell'Ufficio Accettazione/officina P.O. Autoparco, a seguito di perfezionamento della procedura con successivi Contratti Attuativi di Accordo Quadro, fatto salvo quant'altro previsto nel medesimo articolo.

**3. Di dare altresì atto** della regolarità contributiva dell'impresa Bi-Auto SpA, della regolarità della documentazione e delle certificazioni presentate, del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti e della necessaria specializzazione dell'Aziende e della sua rispondenza alle necessità operative del committente.

**4. Dato conto** che alla procedura oggetto del presente provvedimento non risulta applicabile il principio di rotazione di cui al punto 3.6 alle Linee Guida n. 4 ANAC. in quanto, per i motivi indicati in premessa, la RDO è stata richiesta alla sola ditta Bi-Auto S.p.A.;

**5. Di rinviare** a successivo separato provvedimento il perfezionamento contabile dell'affidamento di cui al punto **1.**, con la predisposizione e approvazione degli effettivi ordini di fornitura, quali Contratti Attuativi di Accordo Quadro e con l'assunzione del relativo impegno di spesa sul Capitolo 43710 Bilancio Parte Corrente, ove esiste la necessaria disponibilità.

**6. Di dare atto** che per la procedura oggetto del presente provvedimento:

- il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del Codice dei Contratti è la sottoscritta Manuela Simonetti, Responsabile P.O. Autoparco;
- è stato acquisito il seguente **CIG ZA22E2CFE3**;
- per quanto attiene la forma contrattuale, questo ufficio si avvale della previsione normativa di cui all'art. 4 comma 2 lett. b) del vigente Regolamento comunale per l'attività contrattuale, inviando alla ditta aggiudicataria comunicazione dell'affidamento del servizio sottoscritta con firma digitale e che anche i successivi ordinativi saranno sottoscritti con firma digitale, come previsto dall'art. 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016.

**7. Di dare infine atto** che il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 50/2016 sul Profilo del Committente.

## ALLEGATI INTEGRANTI

- **MANUTENZIONE AUTO IBRIDE-CAPITOLATO**
- **RDP AUTO IBRIDE**
- **BIAUTO PREVENTIVO**

Firenze, lì 11/09/2020

**Sottoscritta digitalmente da**  
Il Responsabile  
Manuela Simonetti

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.